



Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "Tzim Tzum"

L'anno 2023, il giorno 10 del mese di gennaio, alle ore 20:00, presso la sede sociale in via Maria Vittoria 25, Torino, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Tzimtzum, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale:** *recepimento delle prescrizioni degli uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al fine di concludere positivamente l'istanza di iscrizione al registro;*
- 2) *varie ed eventuali.*

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Pasquale Buonarota, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Barbara Cossi.

Il Presidente constata che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione in data 10 gennaio 2023 alle ore 18.00 ed in seconda convocazione in questo giorno e luogo, alle ore 20.00, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ai sensi di legge e di Statuto;
- risultando presente la totalità dei 9 (nove) soci, ai sensi del vigente Statuto l'Assemblea risulta regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione;
- tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione.

Si procede quindi alla discussione del primo punto all'ordine del giorno.

- 1) **Modifica dello Statuto sociale:** *recepimento delle prescrizioni degli uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al fine di concludere positivamente l'istanza di iscrizione al registro.*

Passando alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei Soci al fine di modificare lo Statuto sociale, a fronte delle prescrizioni intervenute in sede di istanza di iscrizione al RUNTS, essendo state ritenute incomplete le condizioni per l'istanza ai sensi del D.Lgs. 117/2017, art. 47 co. 2.

In particolare, il Presidente dà lettura del contenuto del messaggio pervenuto tramite pec il 14/12/2022 e contenente le prescrizioni di adeguamento statutario necessarie al perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, che recita:

"[...] - all'art. 3 dello Statuto, dopo l'elencazione puntuale delle attività di interesse generale di codesto Ente, occorre eliminare la previsione secondo cui costituiscono potenziali settori di intervento dell'Associazione le attività indicate all'art. 5 CTS. Tale previsione infatti non consente di individuare chiaramente l'oggetto sociale dell'Associazione stessa così come esplicitamente sancito nella nota ministeriale 12 aprile 2019 n. 3650 che qui si richiama;

- all'art. 31 occorre prevedere che lo scioglimento dell'associazione sia deliberato sia in prima che in seconda ed eventualmente in terza convocazione con la presenza ed il voto di una maggioranza qualificata di soci in proprio o per delega;

- con l'occasione, analogamente, si suggerisce di riformulare l'art. 20 prevedendo, anche per le modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto, per la trasformazione, la fusione e la scissione, la presenza di una maggioranza qualificata (es. 3/4 o 2/3 o 4/5) di soci in proprio o per delega con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.[...]"

Al fine pertanto di perfezionare l'iscrizione al suddetto registro, avendo le prescrizioni scadenza al trentesimo giorno dalla data della comunicazione, il Presidente chiede all'Assemblea di pronunciarsi in merito alla modifica del vigente Statuto, secondo quanto di seguito specificato:

articolo 3 dello Statuto eliminare interamente il terzo paragrafo, eliminando dunque la seguente dicitura: "in le sono potenziali settori di intervento dell'associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e sive modifiche ed integrazioni";

articolo 20, sostituire l'intero articolo con la seguente formulazione: " **Articolo 20** Per deliberare sulle modifiche portate allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/le soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/le soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti partecipanti. Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti. Per le delibere di trasformazione, fusione o ne è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, o le norme di cui all'art. 31."

articolo 31 sostituire l'intero primo comma con il seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la deliberazione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati."

L'Assemblea, dunque, è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione le clausole una per una.

Al termine della discussione, l'Assemblea, con voto unanime,

DELIBERA

approvare tutte le modifiche come sopra illustrate.

Inoltre dato mandato al Presidente, con il supporto della Segretaria, di svolgere tutti gli atti necessari alla attuazione del vigente Statuto secondo quanto deliberato.

La presente delibera è dunque alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

2) Varie ed eventuali

Il Presidente richiede ai componenti l'Assemblea se vi siano a loro avviso altri argomenti da discutere.

Non avendo chiesto la parola e nulla essendovi più da deliberare, il Presidente, ringraziati tutti i presenti, dichiara chiusa la discussione e sciolta la seduta alle ore 22.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Segretaria

[Firma della Segretaria]

Il Presidente

[Firma del Presidente]

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrato il 26/1/2023 n. 469
Serie 3 Cod. Trib. 1550+1552
€ 23560
IL DIRETTORE
[Firma]

REGISTRATO
MODALITÀ
AGILE



PREMESSA

L'Associazione persegue lo scopo di promuovere, diffondere, organizzare, rappresentare, distribuire, ideare e gestire iniziative in ambito teatrale e culturale, attività di formazione; nonché di promuovere e gestire manifestazioni artistiche in genere.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione, sede

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii, di seguito indicato come CTS) e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "TZIMTZUM APS" (denominata Associazione nel presente testo), con sede legale in Via Maria Vittoria 25 a Torino.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei Soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Essa opera nel territorio della Regione Piemonte ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

Articolo 2 - Scopi

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e Soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione dell'importanza e della centralità del teatro in quanto forma di comunicazione dell'essere umano;
- il supporto degli artisti, i fruitori dell'arte e chiunque sia interessato ad essa;
- l'impegno per il superamento della concezione tradizionale di spazio scenico limitata al palco del teatro, sviluppando e promuovendo prodotti artistici destinati a qualunque tipologia di luogo;
- l'avvicinamento dell'arte performativa al pubblico attraverso la creazione di formule accessibili a tutte le tipologie di spettatori, sia dal punto di vista dello stile, sia dal punto di vista economico;
- la promozione dello scambio, la collaborazione e il confronto fra gli artisti e le altre figure professionali e artigianali connesse all'arte;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- lo sviluppo di tutte quelle attività culturali, formative, informative che riguardano il mondo dell'arte in genere e del teatro in modo particolare, aiutando chi vuole esprimere il proprio talento artistico a trovare strumenti, luoghi e opportunità di crescita e confronto.
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (enclusion);
- lo sviluppo culturale e civile dei soci;
- la promozione e la difesa della libertà di comunicazione e di pensiero tramite progettazione e messa in scena di testi teatrali, anche tramite iniziative in rete con altre associazioni culturali;
- la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;

Articolo 3 - Attività

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2, mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;*

l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una azione civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione svolge le attività di interesse generale con particolare riferimento al mondo del teatro attraverso modalità specifiche, quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'organizzazione e la promozione di esperienze artistiche, rassegne, corsi, laboratori, workshop;
- la costruzione di reti di collaborazione e cooperazione con altre realtà attive in ambito culturale;
- l'organizzazione di spettacoli, incontri, eventi, manifestazioni, convegni e dibattiti che incentivino lo stare insieme e che promuovano la socialità, l'integrazione, la crescita culturale, l'educazione civica e il bene comune;
- la promozione di attività di formazione e avvenimenti informativi, divulgativi, scientifici, tra cui seminari, pubblicazioni, ecc., al fine di ampliare e diffondere la conoscenza e l'utilizzo delle proprie attività associative.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei Soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 4 - Svolgimento delle attività

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e soci/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è Associato/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e Soci/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero dei soci.

Articolo 5 - Gli/Le Soci/e

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35, comma 1 del CTS. Può diventare Associato/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e abbia regolarmente versato la quota sociale, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Associato/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato/a minorenne.

Lo status di Associato/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti Soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 - Procedura di ammissione

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato per iscritto entro il termine di cui al primo comma o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci/e

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti i/le Soci/e.

Gli/le Soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- approvare le modifiche allo Statuto, nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea gli/le Soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8

L'Associato/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del/la Socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e Soci/e e verso gli organismi sociali, nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

5. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 - Cause di cessazione della qualifica di Associato/a

1. La qualifica di Associato/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

2. Il mancato pagamento della quota sociale annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei Soci.

Articolo 10 - Azioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la Associato/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e Soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;

- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a associato/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente Statuto.

Articolo 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui sopra dovrà essere reso noto all'Associato/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente, che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

L'Associato/a receduto/a o escluso/a non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 12 - Patrimonio Sociale e rendicontazione

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze di risultato degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle Soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15 - Fondo di riserva

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea degli Soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Articolo 16 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'organo dei sindaci revisori.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Gli organi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 17 - Assemblea dei Soci

Partecipano all'Assemblea generale dei/le Soci tutti/e gli/le Soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei soci e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo o del Presidente tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e/o da inviare agli/le Soci/e tramite posta elettronica/posta ordinaria almeno otto giorni prima della data della riunione.

Articolo 18

L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31 del presente Statuto, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei/le Soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le Soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20 del presente Statuto.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/le Soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/le Soci/e con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/le partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le Soci/e aventi diritto al voto ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31 del presente Statuto.

Articolo 21

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un/a Socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la Presidente dell'Assemblea propone un/a Segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/le Soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le Soci/e per la consultazione.

Articolo 22

L'Assemblea generale dei Soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre Soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) elegge e revoca l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le Soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 25 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche di fronte ai terzi. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario, è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- convocare l'Assemblea dei Soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13, comma 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione all'approvazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento; decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare
- deliberare circa l'ammissione dei/le Soci/e, delegando allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le Soci/e;

REGISTRATO
MODALITA'
AGILE



Agenzia delle Entrate
OP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino I
Registrato il 7/3/2013 n. 1099
Serie 3 Cod. Trib. 15501552
360,00
IL DIRETTORE

FW

- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei/le Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.
 È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
 Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a.
 La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
 Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le Soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 28 - I Consiglieri

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
 È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.
 Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dall' associato/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
 Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.
 Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/le Consiglieri/e.
 Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29 - Il Collegio dei Sindaci

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.
 II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
 III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
 IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
 V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le Soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 30

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:
 - potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
 - ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

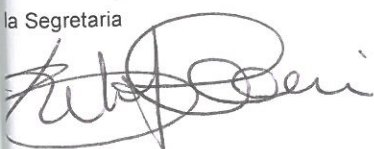
Articolo 31 - Norme di Scioglimento

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati.
 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.
 La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.
 È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le Soci/e del patrimonio residuo.

Articolo 32 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

la Segretaria



Il Presidente

